\

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 10 - 2019

Verona, 31 ottobre 2019

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA- Modulistica autorizzazione integrata ambientale di competenza statale……..3
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Legale rappresentante-responsabile tecnico, chiarimenti…….3
AMBIENTE/CAM - Modificati i Criteri Ambientali Minimi degli arredamenti per interni……4
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Provvedimenti antismog Comune Verona……4
RIFIUTI – Recupero dei rifiuti, legge "sblocca cantieri" e chiarimenti Regione Veneto……5
RIFIUTI – Impianti di produzione di biometano da rifiuti, Regione Veneto……7

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, adottato il ventiduesimo elenco……..7
SICUREZZA LAVORO – Bando "Verona formAZIONE & salute", Aulss9 Scaligera……8
SICUREZZA LAVORO – Interpelli n. 5 e n. 6 del 2019 del Ministero Lavoro, sicurezza segnaletica stradale e formazione, lavori in quota……8

NEWS AREA TECNICA

ADR- Aggiornamento normativa, spessore cisterne……9
FGAS – Banca dati, richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi……..9
GIOCATTOLI – Aggiornamento normativa, cromo VI……..10
MARCATURA CE – Apparecchi che bruciano carburanti gassosi, aggiornamento……11
PREVENZIONE INCENDI – DM 12 aprile 2019, circolare VVF n.15406/2019……11
REACH – Obbligo di notifica per le miscele pericolose, proroga……..12
REACH/CLP – Modificato l'allegato V del regolamento Reach……..13
REACH/CLP - Online la versione aggiornata della Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)……13

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Valutazione del rischio vibrazioni, volume INAIL……14

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:

*Convegno 17.10.2019 "**SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI INVIATI ALL'ESTERO**"*

AIA- Modulistica domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale

https://www.apiverona.it/aia-modulistica-domanda-di-autorizzazione-integrata-ambientale-di-competenza-statale/

Fonte www.va.minambiente.it

Resa disponibile sul sito ministeriale dal 6/10/2019 il Decreto n. 311 del 10/10/2019 recante la "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale".

Il provvedimento contiene la modulistica e la guida alla compilazione. In particolare, il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è definito in conformità agli allegati I (Domanda), 2 (Informazioni generali), 3 (Dati e notizie sull'installazione attuale), 4 (Dati e notizie sull'installazione da autorizzare), 5 (Applicazione delle BAT ed effetti ambientali) e 6 (Attuazione delle prescrizioni e PMC) al presente decreto. Al fine di facilitare l'utilizzo della modulistica di cui al comma I, è approvata la Guida alla compilazione di cui all'allegato 7.

Link a:
Decreto n.311 del 10.10.19
Allegato 1 - Domanda
Allegato 2 - Informazioni generali
Allegato 3 - Dati e notizie sull'installazione attuale
Allegato 4 - Dati e notizie sull'installazione da autorizzare
Allegato 5 - Applicazione delle BAT ed effetti ambientali
Allegato 6 - Attuazione delle prescrizioni e PMC
Allegato 7 - Guida alla compilazione

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Legale rappresentante-responsabile tecnico, chiarimenti

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-legale-rappresentante-responsabile-tecnico-chiarimenti/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 recante "*Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'art.2 comma 5 della Delibera n. 6 del 30.05.2017".*

La su richiamata Delibera n. 6/2017 prevede che il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno vent'anni, sia esentato dalle verifiche per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico.
Con il nuovo provvedimento il Comitato chiarisce che se intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, viene meno questa agevolazione e dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019.

AMBIENTE/CAM - Modificati i Criteri Ambientali Minimi relativi agli arredamenti per interni
https://www.apiverona.it/ambientecam-modificati-i-criteri-ambientali-minimi-relativi-agli-arredamenti-per-interni/

Si segnala il Decreto del Ministero dell'ambiente 3 luglio 2019 (G.U. n. 167/2019) con il quale il Ministero rivede i requisiti definiti per i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi agli arredamenti per interni.

Il DM 3 luglio 2019 apporta le seguenti modifiche al precedente DM 11 gennaio 2017:

- Sono stati eliminati il nickel e il cromo esavalente tra le sostanze vietate nella placcatura dei componenti, parti o materiali utilizzati;
- È stata modificata la tabella relativa ai limiti di concentrazione dei metalli pesanti all'interno dei pannelli di legno riciclato;
- È stato innalzato il limite di concentrazione del cromo relativamente ai metalli pesanti riscontrabili nella pelle utilizzata come rivestimento;
- È stato modificato il contenuto relativo ai COV emessi dai prodotti finiti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Provvedimenti antismog Comune Verona
https://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-provvedimenti-antismog-comune-verona/

Fonte Comune di Verona

Con l'Ordinanza n. 66 del 23 settembre 2019 - Provvedimenti antismog e l'Ordinanza impianti termici 2019-2020 sono state stabilite le **misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico** nel territorio del Comune di Verona nei periodi: **1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020**.

I provvedimenti sono stati emanati a seguito della sottoscrizione del **"Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"** che interessa le regioni di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, approvato con D.G.R.V. n. 836 del 6 giugno 2017.

I livelli di Allerta
Dal **1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020** è prevista inoltre l'adozione di **due livelli di misure temporanee a carattere emergenziale**, da applicarsi in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il **PM10**, fissato a **50 microgrammi/metro cubo**.
L'attivazione dei livelli di allerta sarà comunicata da **ARPAV**, sulla base delle concentrazioni di inquinanti rilevate nella stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria situata al Giarol Grande, riferimento per l'agglomerato di Verona.

I due livelli di allerta comporteranno l'applicazione di **misure aggiuntive** rispetto a quelle base nei settori della **circolazione veicolare** e degli **impianti di riscaldamento a biomassa legnosa.**

Livello allerta 1 - ARANCIO
Si attiva dopo **4 giorni consecutivi di superamento** nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 microgrammi/metro3, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedi (giorni di controllo).

Livello allerta 2 - ROSSO
Si attiva dopo **10 giorni consecutivi di superamento** nella stazione di riferimento del valore valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 microgrammi/metro3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedi (giorni di controllo).

Le misure temporanee **si attiveranno il giorno successivo a quello di controllo** (ovvero il martedì e venerdì) e **resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo**.

Consulta il bollettino dei livelli di allerta PM10 di Arpav **ARPAV** rende disponibili le mappe di previsione del PM10 aggiornate quotidianamente, di norma, entro le 9.30
Per informazioni e contatti - Ufficio Relazioni con il Pubblico
045 8077500 - 800 202525 mail: urp@comune.verona.it

RIFIUTI – Recupero dei rifiuti, legge "sblocca cantieri" e chiarimenti Regione Veneto
https://www.apiverona.it/rifiuti-recupero-dei-rifiuti-legge-sblocca-cantieri-e-chiarimenti-regione-veneto/

La legge n.55/2019 cosiddetta "sblocca cantieri" ha modificato l'articolo 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006 e, in attesa di nuovi provvedimenti ministeriali, ha precisato le norme tecniche cui fare riferimento per il rilascio delle autorizzazioni al recupero di rifiuti, ma non fornito indicazioni in merito alle autorizzazioni al recupero legittimamente rilasciate prima della propria entrata in vigore (18.6.2019).

La Regione Veneto ha pubblicato la propria circolare prot. 427165 del 4 ottobre 2019 recante "Nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Cessazione qualifica di rifiuto. Prime indicazioni alle Autorità competenti per l'uniforme applicazione sul territorio regionale del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 184-ter e 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006".

Con tale provvedimento la Regione del Veneto ha fornito le seguenti indicazioni:

- la disposizione contenuta nella legge "s*blocca cantieri*" si riferisce solo alle nuove autorizzazioni;
- le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore della su richiamata legge (18.6.2019) continuano ad esplicare la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non devono essere riesaminate prima di tale data.

Infine, la circolare regionale prevede che "*i provvedimenti relativi alla richiesta di nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell'articolo 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti ministeriali e norme nazionali."*

Si ricorda che la Legge n. 55/2019 (GU 17/6/2019, n. 140) contenente "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (cd. Legge "sblocca cantieri") contiene all'articolo 1, comma 19, una modifica al *Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006* ed in particolare all'articolo 184-*ter* che tratta il tema della "*Cessazione della qualifica di rifiuto*" del quale viene sostituito il comma 3.

La nuova versione del comma 3 dell'art. 184-*ter* in sintesi prevede che, in attesa dell'emanazione di nuovi decreti ministeriali:

- alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti si continuano ad applicare le previsioni dei decreti ministeriali 5/2/1998, 12/6/2002, n. 161 e 17/11/2005, n. 269
- le autorizzazioni al recupero di rifiuti (previste dagli artt. 208, 209, 211 e dal Titolo III-*bis*, se gli impianti sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, del d.lgs. n. 152/2006) sono rilasciate dalle Regioni, o da dagli enti dalle stesse delegati, sulla base dei criteri indicati dai tre decreti ministeriali (tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti) con possibilità di derogare solo in relazione agli aspetti relativi alle quantità di rifiuti conferibili all'impianto e da sottoporre ad operazioni di recupero.

Viene, inoltre, riservata al Ministero dell'ambiente la possibilità di emanare delle linea guida per garantire l'uniforme applicazione della nuova disposizione sul territorio nazionale soprattutto in merito "*alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana*".

I titolari delle autorizzazioni rilasciate in attuazione della nuova disposizione dovranno presentare alle autorità competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle linee guida ministeriali, un'apposita istanza di aggiornamento delle autorizzazioni stesse.

Testo articolo 184-ter aggiornato Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d)l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3**. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida.**
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

RIFIUTI – Impianti di produzione di biometano da rifiuti, Regione Veneto
https://www.apiverona.it/rifiuti-impianti-di-produzione-di-biometano-da-rifiuti-regione-veneto/

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 103 del 13/09/2019 la Deliberazione della giunta regionale n. 1233 del 20 agosto 2019 recante *"Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti."*

Con questo provvedimento, la Giunta regionale prende atto che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO - Verifiche periodiche, adottato il ventiduesimo elenco
https://www.apiverona.it/attrezzature-di-lavoro-verifiche-periodiche-adottato-il-ventiduesimo-elenco/

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 è stato adottato il ventiduesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sette articoli:
- all'**articolo 1** viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'**articolo 2** sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'**articolo 3** viene decretato l'inserimento *ex novo* , della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'**articolo 4** viene prorogata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria;
- all'**articolo 5** viene decretata la cancellazione dell'iscrizione, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'**articolo 6** viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 25 febbraio 2019;
- all'**articolo 7** sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto n. 57 del 18 settembre 2019 **sostituisce integralmente il precedente elenco** allegato al Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019.

SICUREZZA LAVORO – Bando "Verona formAZIONE & salute", Aulss9 Scaligera
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-bando-verona-formazione-salute-aulss9-scaligera/

Fonte Spisal Aulss9 Scaligera

Si segnala che L'Aulss9 Scaligera ha istituito un bando pubblico per sostenere progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rivolti al mondo produttivo e al mondo della scuola.

Scopo dell'iniziativa è quello di promuovere e sostenere negli ambienti di lavoro la diffusione della cultura orientata alla salute e alla sicurezza, attivando comportamenti virtuosi e stili di vita salutari che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle imprese e la diffusione di buone pratiche.

La AULSS 9 Scaligera mette a disposizione delle aziende un finanziamento pari a 863.306,10 Euro, assegnato dalla Regione Veneto e derivante dagli introiti a seguito dei pagamenti delle sanzioni collegate all'accertamento di violazioni delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I fondi finalizzati sono destinati ad Aziende private e pubbliche operanti nei diversi settori economici, Organismi paritetici provinciali, Enti bilaterali, Associazioni, incluse quelle di categoria, Organizzazioni sindacali, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Università.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda. Il progetto può prevedere più interventi formativi che devono comunque riferirsi o alla stessa area tematica o agli stessi destinatari. Per ciascuna proposta progettuale l'importo massimo erogabile è di 20.000 (ventimila). Euro.
Il progetto dovrà pervenire entro le ore 24:00 del 28 novembre 2019 pena l'esclusione al seguente indirizzo PEC: prevenzione.aulss9@pecveneto.it. Farà fede la data di ricevimento della posta elettronica certificata.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al link dedicato nel sito Aulss9 Scaligera

https://spisal.aulss9.veneto.it/Verona-formAZIONE-salute

SICUREZZA LAVORO – Interpelli n. 5 e n. 6 del 2019 del Ministero Lavoro, sicurezza segnaletica stradale e formazione, lavori in quota
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-interpelli-n-5-e-n-6-del-2019-del-ministero-lavoro-sicurezza-segnaletica-stradale-e-formazione-lavori-in-quota/

Fonte Ministero Lavoro

Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i seguenti due interpelli sulla sicurezza:

n.5 del 15 luglio 2019 "Decreto 22.1.2019 sicurezza – segnaletica stradale – attività lavorative – traffico veicolare – chiarimenti su aggiornamento corsi di formazione 2013"
La Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde all'ANCE sulla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, che indicava i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale e che è stato abrogato dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019 a partire dal 15 marzo 2019. La Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e sulla base del principio delle leggi nel tempo, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore (15 marzo 2019); quanto agli attestati conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del DIM del 22 gennaio 2019, manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa ossia 4 anni dalla data di conclusione del corso o del corso di aggiornamento.

n. 6 del 15 luglio 2019 “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito al presunto contrasto tra due disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
La Commissione ha ritenuto non sussistente il “contrasto”, rilevato dall’istante, tra gli articoli 148 e 111, D.Lgs. 81/2008. In particolare, viene precisato che l’articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.Siamo dinnanzi ad una norma speciale, l’articolo 148, che prevale su una norma ordinaria, l’art. 111 del d.lgs. 81/2008.

NEWS AREA TECNICA

ADR- Aggiornamento normativa, spessore cisterne
https://www.apiverona.it/adr-aggiornamento-normativa-spessore-cisterne/

Resa disponibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Nota del 19 settembre 2019 prot. 27566/E con la quale sono forniti chiarimenti in merito allo spessore minimo che devono avere le cisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose ADR classe 2.

Con l’edizione 2013 dell’ADR viene previsto l'uso di acciai austeno-ferritici cosidetti “duplex” tra i materiali da costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada, indicando gli spessori minimi di riferimento, diversi da quelli previsti nell'edizione 2011 dell'ADR. Alcune cisterne potrebbero presentare uno spessore inferiore a quello minimo ammesso per lo specifico materiale impiegato.

Il Ministero invita pertanto i propri uffici provinciali della Motorizzazione a verificare lo spessore delle cisterne in acciaio austeno-ferritico (duplex) sulla base dell’ADR 2013, e nel caso venisse riscontrato uno spessore non compatibile con il materiale utilizzato la cisterna dovrà essere declassata per essere adibita al trasporto di merce non pericolosa.

FGAS – Banca dati, richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi
https://www.apiverona.it/fgas-banca-dati-richiesta-delle-abilitazioni-per-comunicare-i-dati-sugli-interventi-2/

Fonte Ecocerved

Dal 6 settembre è possibile richiedere le credenziali per la comunicazione degli interventi alla Banca Dati FGAS. Il DPR 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata , comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del DPR.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

L'area **Comunicazione interventi** sarà attiva a partire dal 18 settembre, sul portale Banca Dati FGAS .

A partire dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una *richiesta abilitazioni*, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.

Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria). In allegato a questa notizia trovate il manuale che illustra come presentare la richiesta.

FAQ e altre informazioni sono disponibili sul sito Ecocamere, sempre dal medesimo sito è possibile trasmettere i propri quesiti

Manuale richiesta abilitazioni

GIOCATTOLI – Aggiornamento normativa, cromo VI

https://www.apiverona.it/giocattoli-aggiornamento-normativa-cromo-vi/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 il DM del Ministero dello sviluppo economico 2 agosto 2019 recante "*Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI.*"

Con tale provvedimento viene aggiornata la normativa che disciplina la sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il limite di migrazione del cromo VI presente nel materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. In particolare dal 29 ottobre 2019, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il limite di migrazione passa da 0,2 mg/kg a 0,053 mg/kg.

MARCATURA CE – Apparecchi che bruciano carburanti gassosi, aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-che-bruciano-carburanti-gassosi-aggiornamento-normativa/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248d del 22 ottobre 2019 il DPR 6 agosto 2019 n. 121 contenente il *"Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE*." Con tale decreto, in vigore dal 6 novembre p.v., viene disposto l'allineamento della normativa nazionale che disciplina la marcatura CE degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ex DPR 15 novembre 1996 n. 661 alle nuove disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento UE n. 426 del 9 marzo 2016 che disciplinano l'immissione sul mercato di detti prodotti.

Fra le modifiche introdotte si segnala l'obbligo per tutti gli apparecchi immessi o messi a disposizione nel mercato italiano:

di essere corredati da istruzioni per l'installazione destinate all'installatore, istruzioni d'uso e manutenzione destinate agli utenti, eventuali avvertenze del caso, da apporre anche sull'imballaggio redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana, nonché della traduzione in italiano della dichiarazione di conformità;

di essere corredati in lingua italiana o anche in lingua italiana, come parte integrante della dichiarazione UE di conformità, dalle istruzioni per l'incorporazione nell'apparecchio o per il suo assemblaggio per costituire un apparecchio, nonché per la sua regolazione, il suo funzionamento e la sua manutenzione.

PREVENZIONE INCENDI – DM 12 aprile 2019, circolare VVF n.15406/2019
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-dm-12-aprile-2019-circolare-vvf-n-154062019/

Fonte www.vigilfuoco.it

Resa disponibile sul sito www.vigilfuoco.it la Circolare prot. 15406 del 15 ottobre 2019 recante *"D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.".*

Con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2019, prevista per il 20 ottobre p.v., il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in esame.

In particolare sono fornite indicazioni in merito a:

Articolo 2 del D.M. 12 aprile 2019
Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l'elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. *Codice di prevenzione incendi*; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall'originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.
Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al *Codice* diventano l'unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l'entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l'applicazione alle stesse del *Codice* comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento.

Al tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al *Codice*; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell'attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l'intera attività adottando le norme tecniche allegate al *Codice*.

Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al *Codice* possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio, non solo delle attività "*sottosoglia*", ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l'applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall'applicazione delle normative di tipo tradizionale.

Articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019
Tale articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto2015 l'articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.
Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all'art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al *Codice*, per talune attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un'attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l'applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016). Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto *doppio binario*.

REACH – Obbligo di notifica per le miscele pericolose, proroga
https://www.apiverona.it/reach-obbligo-di-notifica-per-le-miscele-pericolose-proroga/

Fonte https://reach.mise.gov.it

L'Helpdesk REACH,Servizio nazionale di assistenza alle imprese comunica nelle news che è stata prorogata di un anno la scadenza per la notifica armonizzata ai centri antiveleno per le miscele pericolose.

Infatti la Commissione Europea sta procedendo all'adozione di un atto delegato che rinvierà la prima data di scadenza per l'invio della notifica armonizzata ai centri antiveleni (per le miscele destinate al consumo) dal 1 ° gennaio 2020 al 1 ° gennaio 2021.

L'entrata in vigore dell'atto delegato è previsto entro la fine dell'anno. Le altre date di scadenza per l'adeguamento non saranno interessate.

La Commissione sta inoltre procedendo alla risoluzione di alcune delle preoccupazioni sollevate dalle parti interessate in merito alla fattibilità degli obblighi di notifica e si prevede nel 2020 un'ulteriore modifica dell'allegato VIII.

REACH/CLP – Modificato l'allegato V del regolamento Reach
https://www.apiverona.it/reachclp-modificato-lallegato-v-del-regolamento-reach/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 10.10.2019 serie L n. 259 il *"Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)."*

Con tale provvedimento viene modificata la voce 12 dell'Allegato V del Regolamento REACH e viene incluso il "digestato" accanto a compost e biogas.

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di sostanze che sono esentate dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del suddetto regolamento. Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell'elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

L'inserimento del digestato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l'effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l'esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l'applicazione.

REACH/CLP - Online la versione aggiornata della Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)
https://www.apiverona.it/reachclp-online-la-versione-aggiornata-della-banca-dati-delle-sostanze-vietate-in-restrizione-o-autorizzate/

Fonte www.reach.sviluppoeconomico.gov.it

L'Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo economico comunica che all'indirizzo http://bancasostanze.minambiente.it/ è consultabile la versione aggiornata della Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate).

La banca dati raggruppa, in modo omogeneo e sintetico, le informazioni di base su divieti, restrizioni e obblighi di autorizzazione stabiliti a livello europeo per le sostanze caratterizzate da indicazioni di pericolo, come sostanze classificate Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), inquinanti organici persistenti (POPs), sostanze lesive per lo strato di ozono e sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

La banca dati riguarda attualmente 1.405 sostanze disciplinate dal Regolamento (CE) 1907/2006 (Regolamento REACH), dal Regolamento (CE) 1005/2009 (sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono) e dal Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs), che ha sostituito il Regolamento (CE) 850/2004.

E' possibile effettuare ricerche testuali (ad es. nome della sostanza), per numero CAS, tipo di pericolo, numero della restrizione o della autorizzazione.

I risultati di ciascuna ricerca e comunque tutte le informazioni contenute nella banca dati possono essere esportati in un file formato CSV. E' inoltre possibile aprire, salvare e stampare in formato PDF la scheda completa della sostanza oggetto della ricerca.

E' infine possibile accedere alla normativa alla base delle restrizioni, autorizzazioni e dei divieti.

La banca dati può essere raggiunta anche dal portale www.reach.gov.it (pagina https://www.reach.gov.it/banche-dati-sostanze)

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Valutazione del rischio vibrazioni, volume INAIL
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutazione-del-rischio-vibrazioni-volume-inail/

Fonte www.inail.it

L'INAIL ha reso disponibile on line una pubblicazione che *illustra in sintesi le conoscenze più aggiornate per l'analisi dei pericoli legati all'esposizione nell'ambiente di lavoro a questo tipo di agenti fisici, che possono riguardare sia il sistema mano-braccio, sia il corpo intero.*

Il volume redatto dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, fornisce una panoramica completa sulle conoscenze nazionali e internazionali sul tema, e comprende le istruzioni operative sulla corretta metodologia di valutazione dei rischi da utilizzare in base ai dati di certificazione dei costruttori, alle banche dati e alle misurazioni.

Milioni di lavoratori in Italia sono esposti ad agenti di rischio di tipo fisico, tra cui le vibrazioni, responsabili di un largo numero di malattie di probabile origine professionale.

Il volume redatto dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail fornisce una panoramica completa sulle conoscenze nazionali e internazionali sul tema, e comprende le istruzioni operative sulla corretta metodologia di valutazione dei rischi da utilizzare in base ai dati di certificazione dei costruttori, alle banche dati e alle misurazioni.

Le vibrazioni meccaniche, alle quali ci si espone durante l'attività lavorativa, possono interessare, con diverse modalità, sia il sistema mano-braccio, sia il corpo intero.

Nel primo caso, le conseguenze per i lavoratori, come specificato nel d.lgs, 81/2008, possono essere disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, indicati insieme con il termine "sindrome da vibrazione mano-braccio".

Lombalgie e traumi del rachide sono i principali disturbi legati a questo tipo di esposizione alle vibrazioni, che riguarda gli operatori al lavoro su mezzi di trasporto e macchine industriali vibranti come autogru, trattori, ruspe e carrelli elevatori, e che avviene mediante il contatto con il sedile.

Tra le malattie professionali da agenti fisici denunciate all'Inail, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017, l'incremento più ampio è stato registrato per l'ernia discale lombare, passata da 3667 casi a oltre 5740. Tra le cause di questa patologia, oltre alla movimentazione manuale di carichi, la trasmissione delle vibrazioni a tutto il corpo.

Prima di procedere con la valutazione del rischio vibrazioni, è necessario procedere con la stima dell'esposizione.

La procedura da seguire consente tre alternative, partendo dalla ricerca di informazioni relative a utensili e veicoli all'interno di banche dati. Nel caso in cui la ricerca non dia i risultati sperati, è possibile utilizzare le informazioni fornite dal costruttore. Se anche questa opzione non è percorribile è necessario, infine, eseguire le misure.

In tutti i casi dubbi o controversi, oppure quando si deve eseguire un calcolo particolarmente preciso, occorre fare ricorso alle misure.

Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha redatto un documento dettagliato con l'elenco dei casi specifici, riportato nel testo.

Tra questi, l'esistenza di contenziosi sull'attendibilità dei livelli di esposizione o i casi in cui la valutazione dei livelli di esposizione rientri nelle indagini su presunte malattie professionali.

Il volume fornisce una ricostruzione schematica delle fasi della valutazione del rischio, che, dopo la quantificazione dell'esposizione e l'adozione di metodi di lavoro ergonomicamente adeguati, si chiude con le attività di formazione e informazione dei soggetti esposti e la sorveglianza sanitaria.

L'ultimo capitolo è riservato al tema della corretta manutenzione, mentre otto appendici raccolgono numerosi esempi pratici.

Link alla pubblicazione

La valutazione del rischio vibrazioni